



N° 123/08 Reg. Esec.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

VERBALE DI CONTINUAZIONE

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre
nel Tribunale, avanti a noi Dr. S. Saija Giudice dell'esecuzione,
assistito dal sottoscritto Cancelliere, sono comparsi

*E' presente l'AW. Armando Meccaroni, per delega
M. AW. Maurizio Pezzi, il quale chiede che
il C.E. voglia disporre la vendita dei beni
pignorati.*

IL GIUDICE

rilevato che, al momento della pronuncia della ordinanza di vendita ovvero del provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista, è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa avere utilità e che anzi la nomina consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all'acquisto, ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ.;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 560 terzo comma c.p.c., il giudice, quando l'immobile non è occupato da terzi muniti di titolo opponibile alla procedura, deve ordinarne la liberazione al più tardi al momento della aggiudicazione; che peraltro, nel caso di specie, appare opportuno disporre sin d'ora la liberazione dei beni, atteso che, tenendo conto delle modalità operative degli ufficiali giudiziari e dei conseguenti tempi del procedimento di liberazione, la concreta attuazione del provvedimento avverrà verosimilmente solo in epoca ben successiva alla predetta aggiudicazione; che inoltre la posticipazione nella emissione del provvedimento potrebbe comportare che, al momento dell'esame del progetto di distribuzione, il custode non abbia ancora esaurito i propri compiti come delineati dall'art. 560 terzo comma;

NOMINA
de fine

quale custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore,

L'Avv. Giuseppe Starnicola

con studio in

S. Agnello

CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

- curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;
- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti;
- accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;
- curare le formalità di pubblicità disposte nella ordinanza di vendita;
- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico
- provvedere a dare esecuzione all'ordine di esecuzione del bene, notificando l'atto di precetto entro 15 giorni dalla emissione del provvedimento.

Detta attività verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo. I creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende dal custode nell'esecuzione dell'incarico. Eventuale rinuncia alla vendita ed alle conseguenti formalità di pubblicità saranno comunicate al custode, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima del termine di volta in volta fissato per il deposito in Cancelleria del testo dell'inserzione. In tal caso il custode comunicherà l'avvenuta rinuncia agli altri creditori intervenuti, al fine di verificare se alcuno di essi intenda egualmente procedere alla pubblicazione anticipando la relativa spesa.

ORDINA

la liberazione del bene in favore del custode giudiziario, come da separata ordinanza.

AUTORIZZA

Il custode ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro.

DISPONE

che il custode, nello svolgimento dell'incarico, si attenga alle seguenti indicazioni:

- Entro 10 giorni dalla nomina il custode, ritirata in cancelleria copia della relazione di stima, effettuerà un primo accesso all'immobile pignorato presentandosi con copia del provvedimento di nomina; verificherà quindi se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi e, in ogni caso, illustrerà quali sono le sue funzioni, in cosa consiste la sua attività e quali sono i doveri dell'occupante;
- Ove l'immobile sia occupato dal debitore e dai suoi familiari, il custode comunicherà agli stessi la data della vendita, se già fissata, ovvero la data dell'udienza in cui sarà pronunciata



l'ordinanza di vendita. Il custode giudiziario dovrà altresì far presente al debitore esecutato (consegnandogli un estratto dei punti che seguono), che è ancora possibile evitare la vendita prendendo contatto con tutti i creditori – e non con il solo precedente – proponendo un accordo nel più breve tempo possibile (a tal fine il custode fornirà al debitore il nome di tutti gli avvocati); che è nel suo interesse pervenire a un eventuale accordo nel più breve tempo possibile, e ciò al fine di evitare le ulteriori spese della procedura e in particolare le spese di pubblicità e il progressivo aumento del compenso del custode;

- Se l'immobile risulti occupato da terzi il custode chiederà in base a quale titolo occupino il bene e acquisirà se esistente, il contratto di locazione registrato o l'eventuale diverso titolo. In caso di locazione senza contratto scritto, acquisirà ogni utile elemento in ordine alla data di inizio della occupazione (es. cert. residenza storico, contratti di fornitura di servizi – acqua, luce gas).
- Ove emerga l'esistenza di contratto opponibile, il custode verificherà quale sia la prossima data di scadenza, provvederà a inviare immediatamente a mezzo raccomandata la relativa disdetta, comunicherà la circostanza al giudice e ai creditori al fine di una eventuale azione giudiziale ;
- Ove non venga esibita alcuna copia o se il contratto non è opponibile, il custode ne darà comunicazione immediata al giudice e ai creditori allegando alla stessa bozza dell'ordine di immediata liberazione;
- In ogni caso il custode comunicherà agli occupanti che essi non devono in alcun modo ostacolare l'attività del custode; che nei giorni preventivamente concordati l'occupante dovrà essere in loco per consentire la visita del bene; che dovrà provvedere al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della procedura; che, in caso di mancata collaborazione o di inadeguata conservazione del bene pignorato, il giudice potrà disporre l'immediata liberazione dell'immobile; che il giorno dell'aggiudicazione il giudice ordinerà comunque il rilascio del bene.
- Eseguito l'accesso, il custode invierà, a mezzo fax, una sintetica comunicazione a tutti i creditori.
- In ogni caso il custode accerterà, interpellando l'amministratore del condominio, l'importo medio annuo delle spese condominiali e l'ammontare delle spese condominiali dovute per l'anno in corso e per quello precedente (trattandosi di spese per le quali rispondono anche gli acquirenti in solido).
- Quando necessario, il custode redigerà bozza del provvedimento di liberazione utilizzando gli schemi reperibili in cancelleria e la sottoporrà al Giudice.
- Emesso il provvedimento di rilascio, il custode provvederà a estrarre copia autentica dello stesso con formula esecutiva e a notificarlo, unitamente all'atto di precetto; il Custode notificherà quindi anche l'avviso di sloggio concordando la data con l'Ufficiale Giudiziario.
- Il custode giudiziario provvederà a verificare che la perizia di stima e l'ordinanza di vendita siano disponibili *on line* sul sito Internet del Tribunale controllando l'esattezza dei dati, segnalando immediatamente al *provider* eventuali anomalie, con richiesta di tempestivo intervento;
- In concomitanza con la pubblicazione dell'inserzione su *La Gazzetta del Sud*, il custode, anche avvalendosi di un proprio collaboratore, affiggerà un cartello "VENDESI" presso il portone di ingresso dell'immobile.
- Il custode non rivelerà ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate; né, a maggior ragione fornirà i loro nomi;
- In occasione delle visite il custode dovrà essere in grado di fornire a tutti i richiedenti una copia integrale della perizia di stima, nonché della planimetria e dell'ordinanza di vendita;
- Il custode inoltre fornirà agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell'offerta di acquisto precisando, in particolare, che tale offerta dovrà essere sottoscritta dai tutti i soggetti a favore dei quali dovrà essere intestato il bene, che l'offerta dovrà essere



depositata in busta chiusa nel luogo stabilito dal giudice o dal delegato entro il giorno precedente la gara. Chiarirà anche che nella vendita con incanto sarà necessario formulare in ogni caso -e dunque anche in assenza di altri offerenti- una offerta in rialzo, a differenza della udienza di vendita senza incanto.

- Il custode illustrerà infine quali sono i presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali e con quali modalità può essere richiesto eventualmente un mutuo.
- Laddove l'immobile non sia stato liberato prima della vendita, il custode provvederà a predisporre per tale udienza la bozza di provvedimento di liberazione che, salvo contraria richiesta dell'aggiudicatario, il Giudice emetterà contestualmente al provvedimento di aggiudicazione.

Il Giudice dell'Esecuzione



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati, **con delega delle operazioni** ex art. 591 bis c.p.c.;
visto il superiore provvedimento di nomina del custode giudiziario;

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, quanto ai lotti: 1, 2, 3, meglio
identificati nella relazione di stima depositata in data 18.6.2011 a firma del perito

Arch. Tedesco

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. i 589 e
590 c.p.c. e in generale per quanto previsto dall'art. 591 bis c.p.c.

in L. Avv. G. Spino, con studio
S. Ag. N. 11

DETERMINA

in € 1.000,00 il fondo spese, da corrisondersi al delegato da parte del creditore procedente a
titolo di anticipazioni, entro e non oltre il 28.2.12. **Si avverte che, in caso di mancato
versamento della somma entro il superiore termine, l'inattività del creditore si intenderà quale
richiesta di sospensione della vendita, sicché la procedura verrà posta in quiescenza. Qualora, entro sei
mesi dalla posizione in quiescenza, il creditore procedente o i creditori intervenuti muniti di titolo non
riassumano la procedura, essa verrà dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c..**

FISSA TERMINE

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita (concernente sia la vendita senza
incanto che quella con incanto, quest'ultima da tenersi entro 15 giorni dalla precedente) e termine di giorni
180 per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza dalla data della eventuale ultima
vendita con incanto andata deserta; dispone che in caso di mancata vendita entro 24 mesi da oggi il fascicolo
venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il
fascicolo entro 180 giorni dalla aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione;

DISPONE

che il professionista, ritirato il fascicolo d'ufficio come da Circ. Min Giustizia 5.12.2006 n. 129650 U,
verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello
risultante dagli atti, nonché l'adempimento degli incombenti ex art. 498 c.p.c.;

che - qualora il perito non vi abbia già provveduto - incarichi lo stesso perito che ha già stimato
l'immobile di procedere alla catastazione e a tutti i necessari allineamenti catastali, assegnandogli
un termine non superiore a giorni 60 e rappresentandogli che, in caso di mancato rispetto del
termine, relazionerà al giudice affinché provveda a sostituirlo (a tal fine, va tenuto presente che il
tempo occorrente al perito va computato nel periodo complessivo di durata della delega, come sopra
determinato), ferme le sanzioni di legge;

che determini il prezzo base facendo riferimento a quello indicato in perizia per la prima vendita e, per le
eventuali altre, previo ribasso di un quarto di volta in volta, per un massimo di due ribassi complessivi,
mantenendo per le eventuali ulteriori vendite lo stesso prezzo così ribassato;

che il delegato dia avviso ai creditori della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;

che il rilancio minimo sia fissato, per i lotti di valore fino ad € 15.000,00, in € 500,00, fino ad € 70.000,00 in
€ 1.000,00, fino ad € 150.000,00 in € 1.500,00; per lotti di valore superiore il rilancio minimo verrà fissato su
indicazione del giudice dell'esecuzione;

che le offerte siano depositate presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari;

che l'esame delle offerte venga compiuto presso il Tribunale di Patti, Aula d'udienza;

che le buste contenenti le offerte, una volta consegnate al professionista in busta unica sigillata dalla
Cancelleria, non siano aperte se non in udienza, all'orario indicato e alla presenza degli offerenti;

che immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, siano restituiti a
coloro che non siano aggiudicatari, previa firma per ricevuta in calce alla rispettiva offerta e a margine del
registro di carico della Cancelleria; che l'assegno circolare recante la cauzione dell'aggiudicatario venga
consegnato alla fine delle operazioni di vendita alla Cancelleria, affinché sia versato su conto corrente
bancario, intestato alla procedura esecutiva, alle condizioni previste in favore di questo ufficio giudiziario
presso il Banco di Sicilia, Ag. 1 Patti; su tale conto saranno anche versati dall'aggiudicatario il saldo prezzo
e le spese conseguenti al trasferimento;

che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne riferisca immediatamente al giudice, e in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del giudice, proceda egualmente all'esperienza di vendita, astenendosi autonomamente dal tenerlo (e riferendone immediatamente al giudice per il tramite la Cancelleria) soltanto qualora, prima dell'esperienza, pervengano idonee dichiarazioni di rinuncia ai sensi dell'art. 629 c.p.c. da parte del creditore procedente e di tutti i creditori muniti di titolo;

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Nell'avviso di vendita sarà specificato:

- 1) che le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Patti, entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita. Occorrono due buste: sulla prima (esterna) a cura del Cancelliere ricevente, deve essere annotato (previa identificazione) il nome di chi materialmente provvede al deposito (persona che può anche essere diversa dall'offerente) e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte o per l'incanto. All'interno della prima busta ne verrà inserita un'altra, anch'essa chiusa, contenente l'offerta di acquisto, con indicazione del numero o nome della procedura, del nome del professionista delegato, del bene (lotto) per cui è stata fatta l'offerta e della data della vendita. Tutte le buste esterne pervenute verranno aperte dal cancelliere, entro le ore 9,00 del giorno fissato per la vendita; le buste interne chiuse verranno quindi catalogate per procedura e per lotto. Per ogni procedura, esse verranno poi inserite in altrettante buste che, sigillate, verranno consegnate al professionista delegato. Questi provvederà ad aprire il plico e le buste in esso contenute esclusivamente in udienza, all'ora fissata e alla presenza degli offerenti.
- 2) che l'offerta, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
 - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta**), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. E' sempre consentita l'offerta per persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, ai sensi dell'art. 579 u.c. c.p.c.;
 - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sotto indicato, a pena di esclusione, salvo quanto indicato al punto 7;
 - il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà essere superiore a sessanta giorni;
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
- 3) che nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi. Tale regola non può trovare applicazione per la vendita con incanto.
- 4) che all'offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a "Procedura esecutiva N.º", seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto nel caso di vendita senza incanto, e nella misura di un decimo nel caso di vendita con incanto qualora l'offerente abbia ommesso di partecipare senza documentato e giustificato motivo, ai sensi dell'art. 580 co. 2º c.p.c.;
- 5) che per la vendita senza incanto, l'offerta presentata è irrevocabile, salvi i casi di cui all'art. 571 co. 3º c.p.c.. La persona indicata nella offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all'udienza sopra indicata; in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebitata all'offerente non presentatosi. In assenza di altri concorrenti, sussistendone le ulteriori condizioni, l'immobile verrà senz'altro aggiudicato all'offerente, sebbene assente.
- 6) che in caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta ovvero, in ogni caso, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri fiscali e spese, nella misura che sarà indicata dopo la aggiudicazione.
In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.



- 7) che l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi alle banche il cui elenco sarà reperibile presso il professionista delegato e presso il sito del Tribunale;
- 8) che per la vendita senza incanto, in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Per la vendita con incanto, è invece possibile proporre offerte in aumento entro il termine perentorio di dieci giorni dall'aggiudicazione, a condizione che esse superino di almeno un quinto quello raggiunto nell'incanto. La relativa disciplina è dettata dall'art. 584 c.p.c..
- 9) che per la vendita senza incanto, l'offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà efficace anche sino alla successiva vendita e potrà essere utilizzata dal professionista per determinare il contenuto del nuovo avviso di vendita, con obbligo di partecipazione dell'offerente.
- 10) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- 11) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell'aggiudicatario, che è tenuto al versamento, nei termini, delle somme occorrenti per le spese vive, restando a carico della procedura i relativi compensi del professionista delegato. Se occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, nel decreto di trasferimento sarà ordinato l'immediato sgombero.
- 12) che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.
- 13) che la proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento;
- 14) che per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

PUBBLICITA'

L'avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

1. Affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale;
2. Inserimento, unitamente alla perizia di stima, su rete Internet all'indirizzo <http://www.tribunaledipatti.net>, gestito da Planet Com s.p.a.;
3. Inserimento, unitamente alla perizia di stima, su rete Internet all'indirizzo <http://www.foropatti.it>, gestito dall'Ordine degli Avvocati di Patti;
4. Pubblicazione, per estratto e per una volta sola su La Gazzetta del Sud, nella ultima data di pubblicazione disponibile che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, tramite la Publikompass s.p.a., Messina.
5. Pubblicazione, per estratto e per una volta sola su La Repubblica, inserto di Palermo, nella ultima data di pubblicazione disponibile che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, tramite la A. Manzoni & C. s.p.a., Palermo.
6. Pubblicazione, per estratto e per una volta sola su GazzettaAvvisi, nell'ultima data di pubblicazione disponibile che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, tramite la Publikompass s.p.a., Messina.
7. Collocazione di manifesti riproducenti gli avvisi per estratto, compreso il presente, di tutte le vendite immobiliari effettuate dal Tribunale nel mese della vendita, in appositi distributori collocati presso Tribunale, Posta di Patti, Brolo, Capo d'Orlando e S. Agata Militello, Sede dell'Inps di Patti e S. Agata



Militello, Uffici Finanziari di Patti, esercizi pubblici, ecc. almeno 40 giorni prima della vendita, mediante la ComunicAZione Coop. a r.l., Messina.

Il professionista delegato dovrà depositare in Cancelleria le richieste di pubblicazione indirizzate ai diversi soggetti almeno 20 giorni prima della data di pubblicazione prevista e comunque entro il termine indicato nell'avviso affisso in Cancelleria. Il testo della inserzione sui giornali e su Internet dovrà essere redatto secondo le indicazioni disponibili presso la Cancelleria e dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., prezzo base, giorno e ora dell'asta, del numero R.G., con indicazione del nominativo e del recapito telefonico del custode/ professionista delegato. Saranno invece omissi il nominativo del debitore, i dati catastali e i confini del bene.

Il Custode è infine autorizzato alla effettuazione di ulteriore pubblicità, senza oneri per la procedura, mediante inserimento di brevi annunci nelle caselle postali degli immobili adiacenti.

Si comunichi la presente ordinanza al professionista delegato a cura della cancelleria, anche a mezzo fax.

Il giudice dell'Esecuzione

